



Comune di Villacidro

Provincia del Medio Campidano

COPIA

Comune di Villacidro

ORDINANZA SINDACALE N.	49
DEL	28/05/2026
REGISTRO GENERALE	55
OGGETTO	Prescrizioni comunali di prevenzione antincendio - Manutenzione e pulizia terreni anno 2026

Comune di Villacidro

Piazza Municipio, 1 09039 Villacidro (SU)

Tel. 070 93442200

Mail protocollo@comune.villacidro.vs.it

PEC protocollo.villacidro@pec.it

www.comune.villacidro.vs.it

SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE

Tel. 070 93442282

Mail sindaco@comune.villacidro.vs.it



Comune di Villacidro

Provincia del Medio Campidano

Premesso che:

- la Sardegna, a causa della siccità e della cattiva manutenzione dei terreni lasciati incolti durante la stagione estiva, è interessata da incendi, anche di vaste proporzioni, che possono creare danni alle persone, alle cose e pregiudicare l'intera economia isolana;
- nel Comune di Villacidro è frequente la presenza di aree e terreni incolti, interessati da eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea o malgovernata che, sovente, fuoriesce dalle proprietà private lungo i tracciati delle strade pubbliche;

Considerato che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione del "verde" da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, oltre a denotare lo stato di degrado e di abbandono, con ripercussioni negative sul decoro dell'area o del quartiere in cui si trovano, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute, l'incolumità pubblica e dell'ambiente, favorendo il proliferare di animali e insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc..) e contribuendo ad incrementare, in concomitanza con l'innalzamento delle temperature nella stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

Rilevato che la non corretta manutenzione delle siepi a causa della negligenza dei proprietari e/o dei conduttori delle aree, che non eseguono tempestivamente la corretta cura dei terreni di proprietà provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre i confini della proprietà invadendo la carreggiata stradale, ostacola e crea impedimento alla regolare fruizione della viabilità pubblica, degli interventi di emergenza e alla corretta visione della segnaletica stradale;

Considerato che, la Regione Sardegna, ha approvato (Deliberazione n.5/48 del 29 gennaio 2025) con il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2023-2025 - Aggiornamento 2025 (ed ancora vigenti fino ad approvazione del nuovo PRAI - all. 1 della DGR 05/48), le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree a rischio, nei periodi a maggior pericolo di incendio boschivo, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti;

Considerato che:

- il suddetto provvedimento prevede che il Periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", **vige dal 1° giugno al 31 Ottobre** (art. 7 della D.G.R. n. 5/48 del 29.01.2025 - in attesa di nuovo aggiornamento si applicano anche per l'anno 2026),
- il suddetto periodo, in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo", può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno, a seconda dell'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore generale della Protezione civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it),
- gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, **sono consentiti solo esclusivamente a seguito di Autorizzazione del Corpo**



Comune di Villacidro

Provincia del Medio Campidano

Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio citate (D.G.R n. 5/48 del 29.01.2025 in attesa di nuovo aggiornamento si applicano anche per l'anno 2026);

- Dal 1° maggio fino alla fine del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", viene elaborato quotidianamente, a cura del Centro Funzionale Decentrato (CFD) di protezione civile, il "Bollettino di previsione di pericolo di incendio", la cui previsione è espressa su 25 Zone di Allerta, ed è distinta in 4 livelli di pericolosità: Bassa di valore Verde, Media di colore Giallo, Alta di colore Arancione, Estrema di colore Rossa. La previsione è resa pubblica attraverso bollettino giornaliero, consultabile ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito Istituzionale della Protezione Civile Regionale <http://www.sardegnaprotezionecivile.it>, all'apposita sezione dedicata ai "Bollettini di previsione di pericolo di incendio".

Ritenuto necessario mantenere costantemente sotto controllo (sia da parte dei privati che degli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili per la gestione degli immobili) la crescita delle essenze vegetali, nonché pulire e curare tutte le aree ricadenti nel territorio comunale e, in particolare, quelle situate all'interno del perimetro urbano;

Ritenuto inoltre indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla Legge per l'emissione della presente Ordinanza Sindacale;

Visti:

- le "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, aggiornamento 2025 (ancora vigenti fino ad approvazione del nuovo PRAI - all. 1 della DGR 05/48),
- la D.G.R. n.5/48 del 29.01.2025 e il relativo Allegato quale parte integrante e sostanziale, recante "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016",
- il D. Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione civile" che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile, e lo designa altresì all'art.12 c. 5a) responsabile "dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica...",
- la Legge n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi),
- l'art. 54 del Regolamento Edilizio,
- l'art. 29 del Regolamento attuativo del Codice della Strada,
- l'art. 255 del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale",
- il D. Lgs. n.267/2000 e succ. integrazioni e modifiche, (Testo unico ordinamento degli Enti locali),
- la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

ORDINA



Comune di Villacidro

Provincia del Medio Campidano

Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n.5/48 del 29.01.2025 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025" aggiornamento 2025 (ancora vigenti fino ad approvazione del nuovo PRAI), che si intendono qui integralmente richiamate.

Allo scopo di eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone e beni territorialmente esistenti:

1. entro il 1° Giugno 2026:

- ai proprietari e/o conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini,
 - ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di realizzare una fascia parafuoco o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri,
 - ai proprietari e/o conduttori di colture cerealicole di realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati,
 - ai proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 2 della D.G.R. 5/48 del 29.01.2025, di realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo tutto il perimetro confinante con il bosco;
2. all'A.N.A.S. S.p.A., alle Amministrazioni ferroviarie, alle Province, ai Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, di provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza;
3. La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi (fuori dall'area urbana), è consentita nel periodo **dal 15 maggio al 30 giugno** e **dal 15 settembre al 31 ottobre**, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;

4. entro il 15 giugno 2026:

- ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sia di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, siti **all'interno del perimetro urbano** (centro abitato), di effettuare un'accurata opera di pulizia dell'intera area, estirpando o tagliando le erbacee, le sterpaglie e la vegetazione incolta con la rimozione di tutto il materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi che possono causare incendi;
- ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di contenere le siepi entro le proprietà private senza che queste possano ostacolare in



Comune di Villacidro

Provincia del Medio Campidano

alcun modo la transitabilità stradale, con il taglio dei rami e delle radici di piante che protendono oltre il confine della proprietà e che creano impedimento al regolare pubblico passaggio e impediscono la corretta visione della segnaletica stradale.

Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali antincendio (dal 15 giugno al 31 ottobre), quindi le aree di cui sopra devono essere tenute pulite per l'intera stagione, provvedendo a ripulirle tutte le volte che si renderà necessario.

In base all'andamento meteorologico stagionale, il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo" (1 giugno – 31 ottobre), durante il quale devono essere eseguite le operazioni sopra elencate, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici, così come stabilito dalle Prescrizioni Regionali antincendio e comunque secondo le indicazioni fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it), di cui sarà data tempestiva comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito web del Comune e mediante comunicato stampa.

SANZIONI

a) Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui ai punti dal n.1 al n. 3 della presente Ordinanza, di cui alle prescrizioni antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera G.R. n. 5/48 del 29.01.2025 (in attesa di nuovi aggiornamenti queste vengono estese anche per il 2026), saranno punite a norma dell'articolo 26 della D.G.R. di cui sopra, che prevede "La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08.09.2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8.11.2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato D (prontuario sanzioni amministrative) di seguito riportate,

1) Sono punite a norma dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n. 155) **che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000**, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:

- articolo 8, comma 1 "Azioni vietate nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 9 "Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 10 "Manifestazioni pirotecniche nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 11 "Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco";
- articolo 12 "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali";
- articolo 13 "Pianificazione degli abbruciamenti"; – articolo 14 "Sospensione delle autorizzazioni";
- articolo 15 "Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 16 fasce a presidio dei "Terreni e fabbricati"; – articolo 17 "Strade e pertinenze stradali";
- articolo 18, comma 2, fasce a presidio dei "Depositi di materiale infiammabile o combustibile";
- articolo 19, rimozione dei "Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali";



Comune di Villacidro

Provincia del Medio Campidano

- articolo 20 “Linee e cabine elettriche”;
- articolo 24 “Insediamenti turistico-ricettivi e simili”.

- 2) Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all’articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.
- b) Le violazioni di cui al punto n. 4 della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell’art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, **con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00**. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari a **Euro 50,00**. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689.
- c) Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.5/48 del 29.01.2025 (in attesa di nuovi aggiornamenti queste vengono estese anche per il 2026).

Contestualmente all’accertamento di violazione alle norme di cui alla presente ordinanza, sarà emessa, a carico del trasgressore, specifico provvedimento ordinativo contenente l’intimazione a provvedere entro il termine di 7 giorni dell’avvenuta notifica. Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l’obbligato abbia ottemperato all’ordine ingiunto, si provvederà d’ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, ad informare l’Autorità Giudiziaria competente;

DEMANDA

- Al Servizio Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine ed a tutti soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale il controllo, la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza nonché l’applicazione delle sanzioni per quanto di competenza;
- Al Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Politiche ambientali, Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile il monitoraggio, per la corretta osservanza delle presenti disposizioni;
- A tutti gli Enti terzi (Consorzio di Bonifica, Provincia del Medio Campidano, ANAS, Consorzio industriale, E.N.A.S., ecc.) operanti nel territorio comunale la pulizia delle aree di propria pertinenza.

DISPONE

Di dare notorietà al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, l’inserimento sul sito istituzionale dell’Ente nonché di divulgarlo nei consueti modi di diffusione.



Comune di Villacidro

Provincia del Medio Campidano

AVVERTENZE

In caso di inadempienza, il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio in via sostitutiva, di dette operazioni, con rivalsa delle spese sostenute e dei maggiori oneri relativi a carico degli obbligati.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere **entro 60 giorni** dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 41 e segg. del D. Lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE INOLTRE

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Comando di Polizia Locale;
- Locale Stazione Carabinieri;
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Locale Compagnia Barracellare;
- Servizio 5 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Politiche ambientali, Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile;
- Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
- Provincia del Medio Campidano;
- ANAS Spa;
- Consorzio Industriale di Villacidro;
- ENAS;
- Agenzia FORESTAS;

Il Sindaco
Ing. Federico Sollai